

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA'

Per finalità di mero orientamento, limitatamente agli impatti sulle attività imprenditoriali, si comunica una sintesi delle ulteriori misure adottate per il contenimento del virus COVID 19, scaturenti dalla combinata applicazione, a livello dispositivo, delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 e n. 515 del 22/03/2020, nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data.

I testi integrali dei provvedimenti sono disponibili:

- quanto alle Ordinanze regionali, alla seguente pagina del sito web istituzionale di Regione Lombardia ([link](#)).
- per il DPCM al seguente collegamento al sito della Gazzette Ufficiale ([link](#))

In via preliminare si rileva che i medesimi provvedimenti, in molti casi, pongono in risalto la necessità di verificare il codice ATECO delle Imprese, quale elemento dirimente per legittimare la prosecuzione dell'attività.

Si desidera evidenziare, a tale riguardo, come il sistema camerale metta a disposizione delle Imprese e delle Pubbliche Amministrazioni appositi strumenti gratuiti di controllo, accessibili da portali pubblici e senza necessità di registrazione.

Qualora si intenda ricercare il codice ATECO generico, anche mediante una singola parola chiave, si consiglia di consultare l'apposita Banca dati curata da INFOCAMERE, che contiene altresì l'elenco completo e navigabile di tale classificazione ([link](#)).

Nel caso in cui si debba accertare il codice ATECO di una specifica attività imprenditoriale, si invita invece a consultare la banca dati "Registro Imprese", nella quale tale informazione è disponibile tra quelle a titolo gratuito, previa digitazione della ragione sociale della ditta individuale o società ricercata ([link](#)).

SEZIONE 1: SINTESI DPCM 22/03/2020 (valido sino al 03/04/2020):

- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle aventi un Codice ATECO primario corrispondente ad almeno una delle declaratorie riportate nell'Allegato 1 al medesimo Decreto;
- per le attività commerciali al dettaglio, la ristorazione ed i servizi alla persona continuano ad osservarsi le previsioni di cui al precedente DPCM dell'11/03/2020, i cui effetti sono stati parimenti prorogati sino al prossimo 3 aprile ([link al provvedimento](#)). Queste ultime, tuttavia, devono essere integrate con le ulteriori misure stabilite nelle Ordinanze regionali citate in premessa, la cui vigenza è invece estesa sino al prossimo 15 aprile. Si consiglia pertanto, al fine di operare il debito raccordo dispositivo, di prendere visione della successiva Sezione 2 della presente informativa, dedicata ai provvedimenti emanati da Regione Lombardia;
- possono comunque proseguire anche le attività funzionali ad assicurare la continuità della filiera produttiva delle attività ricadenti nel sopra indicato Allegato 1. In tali casi è obbligatoria una comunicazione alla Prefettura territorialmente competente ([link alla comunicazione](#)), nella quale l'Impresa è tenuta ad indicare, in modo specifico, le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite. La Prefettura, qualora necessario, potrà eventualmente disporre il divieto di prosecuzione;
- è altresì legittimata la prosecuzione delle attività a ciclo produttivo continuo, qualora dallo spegnimento derivi un grave pregiudizio per la funzionalità futura dell'impianto, ovvero pericoli di incidenti. Anche in questo caso è obbligatoria la preventiva comunicazione al Prefetto competente per il territorio di localizzazione dello stabilimento, che sarà legittimato, ove ne ricorrano i presupposti, ad adottare eventuali provvedimenti inibitori. La comunicazione alla Prefettura non è dovuta nell'ipotesi in cui l'operatività dell'impianto sia deputata ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;

- l'obbligo di sospensione non si estende alle attività a carattere professionale. Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020, tuttavia, potranno restare in attività solo gli studi professionali che assicurano servizi indifferibili ed urgenti, o sottoposti a termini di scadenza;
- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;
- resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- le attività legittimate alla prosecuzione dovranno comunque osservare le misure di tutela indicate nell'articolo 1 comma 7 del citato DPCM 11/03/2020 ([link al provvedimento](#)), nonché quelle contenute nel protocollo sottoscritto lo scorso 14 marzo tra il Governo e le parti sociali ([link](#));
- le attività imprenditoriali di cui non è consentita la prosecuzione in presenza fisica possono comunque proseguire con modalità "smart working". Le stesse sono comunque legittimate a proseguire l'attività con presidio fisico dello stabilimento sino al prossimo 25 marzo, allo scopo di completare tutte le operazioni funzionali alla sospensione, ivi compresa la spedizione della merce in giacenza.

SEZIONE 2: SINTESI ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21/03/2020 E N. 515 DEL 22/03/2020 (valide sino al 15/04/2020):

- sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 514. La disposizione opera indipendentemente dalla categoria dimensionale di inquadramento dell'esercizio (vicinato, media o grande struttura di vendita). Nei centri commerciali è consentito l'accesso alle sole attività di vendita ricadenti nella suddetta casistica di eccezioni;
- sospensione di tutti i mercati settimanali cittadini scoperti, afferenti sia al settore alimentare che a quello non alimentare;
- chiusura di tutte le attività di vendita al dettaglio esercitate in via esclusiva con la formula dei distributori automatici che erogano al pubblico alimenti e bevande confezionati;
- inibizione all'utilizzo dei dispositivi da gioco di cui all'articolo 110 del Regio Decreto 773/1931 e disattivazione dei monitor che consentirebbero lo svolgimento di attività da gioco;
- è consentita la prosecuzione dell'attività per edicole, farmacie e parafarmacie;
- I tabaccai possono proseguire le sole attività di vendita di generi di monopolio e di valori bollati;
- sono sospese tutte le attività di servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers), ad eccezione di quelle ricadenti, a livello di codice ATECO, in almeno uno degli ambiti indicati nell'Allegato 2 all'Ordinanza n. 514. La sospensione riguarda inoltre le altre attività artigianali di servizio, salvo quelle funzionali a servizi di pubblica utilità o indifferibili, o quelle necessarie al funzionamento delle attività produttive legittimate a restare aperte;
- è consentita la prosecuzione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- è altresì ammessa la prosecuzione delle attività operanti nel settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- In senso più restrittivo rispetto al DPCM 22/03/2020, potranno restare aperti solo gli studi professionali che assicurano servizi indifferibili ed urgenti, o sottoposti a termini di scadenza;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). In deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito:
 - il servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale;

- il servizio di somministrazione reso nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
 - il servizio di ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
 - il servizio di ristorazione effettuato da esercizi situati lungo le autostrade, che possono vendere tuttavia solo prodotti da asporto, da consumarsi al di fuori dei locali;
 - Il servizio di ristorazione svolto negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- non è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e di rifornimento carburante ubicate su tratti viari diversi da quelli autostradali;
 - sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l'accoglienza degli ospiti a partire dal 23/03/2020. Per gli ospiti già presenti nella struttura a tale data, l'ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive.

La succitata disposizione si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici ed alle locazioni brevi per finalità turistiche.

Sono escluse dal campo di applicazione dell'Ordinanza, per converso, le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari, nonché le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

È infine consentito nelle strutture ricettive, comunque denominate, il soggiorno delle seguenti categorie:

- personale in servizio presso le stesse strutture;
- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto;
- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

Si ricorda, infine, che da lunedì 16 marzo è stata inserita sul portale **IMPRESAINUNGIORNO**, una nuova operazione (all'interno di SCELTA OPERAZIONI - Avvio, gestione, cessazione attività) di "Sospensione breve dell'attività (massimo 30 giorni)" valida per qualunque attività economica anche se escluse dal campo di applicazione delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 e n. 515 del 22/03/2020, nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, avente come Ente destinatario il solo SUAP Comunale: in questo modo le attività / imprese non saranno costrette a comunicare questa notizia anche alla Camera di Commercio (che è marginalmente interessata a ricevere notizie di sospensioni di attività per due o tre settimane) esentandole dal pagamento di diritti di segreteria e, per le imprese individuali, anche di imposte di bollo.

Si allega infine il documento in formato PDF con elenco attività distinte per codice ATECO e segnaliamo anche la pagina del sito della Camera di Commercio di Mantova ([link alla pagina](#)) ove troverete tutti i documenti e decreti aggiornati tra cui anche il [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020](#) (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - con Modifiche al DPCM del 22/3/2020 e nuovo elenco ATECO e l'[Ordinanza regionale n. 517 del 23 marzo 2020](#) - Modifica dell'ordinanza n. 515 del 23-3-2020.